

CCXCVI.

1^a TORNATA DI VENERDÌ 6 GIUGNO 1884

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE PIANCIANI.

SOMMARIO. Il presidente dà lettura di una domanda di verificare se la Camera sia in numero — Il ministro di agricoltura e commercio prega il deputato Nicotera primo firmatario a ritirarla — Il deputato Nicotera la ritira. = Seguito della discussione del disegno di legge: Convenzione internazionale per la protezione della proprietà industriale — Parlano i deputati Pri-netti, Panattoni, Branca, Caperle ed il relatore Indelli.

La seduta comincia alle ore 10 10 antimeridiane.

Presidente. Non si legge il processo verbale, perchè quello dell'ultima tornata antimeridiana fu già letto nella seduta di ieri l'altro.

Ora si dovrebbe passare alla discussione del primo argomento iscritto nell'ordine del giorno, il seguito cioè della discussione sul disegno di legge: "Convenzione internazionale per la protezione della proprietà industriale."

Però al banco della Presidenza è stata trasmessa la seguente domanda:

"I sottoscritti chiedono che si verifichi il numero legale della Camera, prima della discussione del disegno di legge.

"Nicotera, Francica, Fazio E., Carpeggiani, Mazziotti, Maiocchi, Indelicato, Riccio, Sprovieri, Lanzara, Cordova, Roux, De Seta, Mariotti Giovanni e Fabrizi Paolo."

Il regolamento accorda il diritto, quando vi sia una domanda firmata da dieci deputati, di chiedere che si faccia la chiama per accertare se la Camera sia in numero legale.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Riconosco pienamente nell'onorevole Nicotera e negli altri firmatari il diritto, ammesso dal regolamento, di fare questa domanda. Però mi permetto fare appello esclusivamente alla loro cortesia per pregarli a desistere. Nell'ordine del giorno della seduta di stamane è iscritto il seguito della discussione di un disegno di legge dichiarato urgente dalla Camera già da parecchio tempo. Se per questa circostanza speciale i firmatari volessero usarmi la cortesia di desistere dalla loro domanda, io ne sarei loro gratissimo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nicotera.

Nicotera. Pur deplorando le condizioni in cui si trova il Parlamento, non mi è possibile di non accondiscendere alla preghiera dell'onorevole ministro di agricoltura e commercio, e ritiro per ora, anche a nome degli altri firmatari, la domanda per verificare se la Camera sia in numero legale.

Lascio al Governo la responsabilità del miserando spettacolo delle discussioni di leggi importanti a Camera deserta.

Presidente. Dunque, essendo stata ritirata la domanda per verificare se la Camera sia in numero, si andrà oltre nella discussione delle materie iscritte nell'ordine del giorno.

Seguito della discussione del disegno di legge relativo alla convenzione internazionale per la protezione della proprietà industriale.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: Approvazione della convenzione internazionale per la protezione della proprietà industriale.

L'onorevole Prinetti ha facoltà di continuare il discorso, interrotto nella seduta di ieri l'altro.

Prinetti. Io dissi l'altro giorno come era di avviso che non convenisse alla Camera di dare il suo voto favorevole alla convenzione che ci sta davanti; ed oggi ne dirò brevemente i motivi.

Questa convenzione, a mio modo di vedere, va piuttosto considerata nei suoi effetti economici, negli effetti vantaggiosi o svantaggiosi che essa cioè può produrre all'industria nazionale, che non nei suoi effetti giuridici. Giuridicamente non afferma alcun principio nuovo, non introduce nessun miglioramento serio nella legislazione dei varii paesi contraenti in materia di proprietà industriale.

In una parola, dal lato giuridico essa non conduce ad alcun risultato, che valga la pena di qualche sacrificio in linea economica. Non risponde nemmeno ai più importanti postulati del Congresso di Vienna, e degli altri congressi citati nella relazione.

Dal momento che, come è sancito nell'articolo 2 della Convenzione, ogni Stato contraente conserva la propria legislazione, è evidente che il primo di quei postulati, il concetto cioè di una legge uniforme, che regoli nei vari Stati contraenti la proprietà industriale, è sfumato. Quindi noi restiamo nelle condizioni attuali, in una disformità cioè completa nelle legislazioni, che regolano questa forma di ricchezza moderna nei diversi Stati contraenti. E lo stesso dicasi riguardo ai brevetti. la vera questione grave della proprietà industriale, perchè la tutela del nome, la tutela della marca di fabbrica, come equivalente del nome, sono due concetti, che oramai sono riconosciuti nel modo più assoluto in tutte le legislazioni moderne, e tutto si riduce, quanto ad esse, ad alcune piccole differenze di procedura e di formalità, che circondano questa tutela.

I congressi, a cui si allude nella relazione mi-

nisteriale ed in quella della Commissione, ebbero specialmente di mira questa gravissima questione, perchè la proprietà del brevetto d'invenzione non è proprietà naturale, è un diritto, un monopolio, che la società ha sancito per remunerare chi ha fatta una determinata invenzione, per eccitare sempre più la iniziativa individuale, e acuire l'ingegno umano. Ma, praticamente, il brevetto è un monopolio: esso concede un diritto ad uno, e toglie un diritto ad un altro.

Dunque è evidente che una concessione di questo genere non può esser fatta se non a condizione di essere ristretta a quei limiti assolutamente necessari, per ottenere lo scopo a cui la società tende nel concederla. Si hanno in queste concessioni le stesse condizioni che nelle espropriazioni per pubblica utilità, che la società fa della proprietà di un individuo.

Due sistemi prevalgono nelle legislazioni moderne riguardo ai brevetti, quello dell'esame preventivo e l'altro del procedimento per nullità quando il brevetto è stato concesso senza fondata ragione. In ciò parmi esser d'accordo coll'onorevole relatore, poichè egli sembra come me favorevole al sistema dell'esame preventivo. Infatti noi che concediamo brevetti a chiunque li domanda, ci troviamo continuamente di fronte a ostacoli artificialmente creati, che intralciando le nuove invenzioni, tolgono tante volte a chi realmente fa progredire la industria il giusto guiderdone del suo lavoro e generano una infinità di contestazioni, di spese ed aggravii per la nostra vita industriale. Ora noi che siamo indotti a far queste convenzioni dell'eccitamento dei sopraccitati congressi di giuristi ed industriali, dovremmo con esse segnare un progresso e non limitarci a consacrare con vincoli internazionali le varie legislazioni dei paesi contraenti.

La convenzione che ci sta dinanzi dunque, dal punto di vista delle gravi questioni sulla proprietà industriale, non segna assolutamente nessun progresso, nè vi ha in essa nulla di nuovo.

Del punto di vista giuridico dunque questa convenzione si limita ad abolire alcune formalità ed a modificarne altre; abolizione o modificazione che possono semplificare, ma anche dar luogo ad inconvenienti gravi. Così io richiamerò l'attenzione del relatore, per esempio, sull'articolo 6º, il quale mira a semplificare la formalità del deposito, che ciascun industriale deve fare della marca di fabbrica, perchè questa riceva la necessaria tutela dalla legislazione dello Stato. Nell'articolo 6º è detto:

“ Qualunque marca di fabbrica o di commercio regolarmente depositata nei paesi d'origine, sarà ammessa al deposito e protetta tal quale in tutti gli altri paesi dell'unione.

“ Questo deposito potrà essere rifiutato se l'oggetto si ritiene contrario alla morale ed all'ordine pubblico. „

Per conseguenza in quest'articolo è consacrato il principio, che l'esame preventivo di una marca di fabbrica, unicamente per conoscere se il deposito possa essere accettato e la protezione accordata, che questo esame preventivo, dico, che oggi si fa in ciascuno degli stati contraenti, debba bastare se fatto in quello stato che il depositario considererà come suo stato d'origine. Ora praticamente questo può condurre a degl'inconvenienti.

Indelli, relatore. È già stabilito da trattati anteriori.

Prinetti. Sarà stabilito da trattati anteriori e starà benissimo; ma io chiamo su ciò l'attenzione dell'onorevole relatore, perchè qui c'è una questione grave. Nel protocollo di chiusura, al paragrafo 4º è detto:

“ Per evitare le false interpretazioni, è inteso che l'uso degli stemmi pubblici e delle decorazioni può (e non *deve*) può esser considerato contrario all'ordine pubblico. „

Ora praticamente può avvenire questo caso: un industriale francese deposita come sua marca di fabbrica, per un prodotto di cui può aver specialmente la vendita in Italia, lo stemma italiano; il Governo francese accetta questo deposito e lo riconosce come marca di fabbrica di questo produttore; il giorno dopo l'ufficio italiano delle marche di fabbrica dovrà accettare e riconoscere esso stesso questo deposito e quindi un produttore italiano non potrà più applicare lo stemma del suo paese sul proprio prodotto. Questo è ciò che praticamente può succedere, se io ho ben interpretato questa disposizione della convenzione.

Io sarei lieto d'intendere dall'onorevole Indelli che io mi sia ingannato e che la mia interpretazione non è giusta.

Dunque dal punto di vista giuridico, questa convenzione non cava un ragno da un buco, per usare una frase volgare, ma che rende il mio concetto; essa devesi quindi considerare unicamente dal punto di vista economico, cioè dei vantaggi o svantaggi che può recare alla produzione italiana. Ora io penso che ad un paese che industrialmente è giovane, ad un paese che comincia la sua vita industriale, non convenga assumere vincoli inter-

nazionali alla sua produzione; vincolandosi con paesi più forti, egli ha tutto da perdere e niente a guadagnare. Fate pure la legislazione più rigida che volete; difendete rigorosamente il diritto e la proprietà individuale; ma riservate la vostra libertà, in queste materie: poichè può succedere benissimo che, praticamente, questo vincolo che noi assumiamo si ritorca contro di noi; e, quando un vincolo internazionale è assunto, non è poi facile nè il mutarlo, nè il toglierlo.

Ora questa convenzione, a mio modo di vedere (e anche qui sarei lieto di intendere dall'onorevole relatore e dall'onorevole ministro che io mi sia ingannato), introduce coll'articolo 10 nel nostro Codice penale un reato affatto nuovo: viene a colpire quelli dei nostri industriali i quali, per avventura, attribuissero al loro prodotto una località di origine, che non sia quella dove realmente fabbricano questo prodotto; anche quando non usurpassero il nome di nessuno, anche quando gli applicassero il nome di una ditta immaginaria che non è proprietà di alcuno. Ora, o signori, è inutile illuderci, le industrie nostre attraversano la fase che tutte le industrie, in tutti i paesi, hanno attraversato: di mano in mano, per acclimatare i propri prodotti, per vincere il feticismo che esiste nei consumatori in favore di prodotti forestieri quando non sono ancora abituati a fornirsi di merci nazionali, il produttore li spaccia come esteri; poi, quando le loro qualità intrinseche vengono riconosciute ed apprezzate, allora, a poco a poco, l'industria afferma altamente e orgogliosamente la sua patria italiana. Questo è già accaduto di moltissime industrie nostre; ed accadrà di tutte le altre.

Ma io credo che il troncamento d'un tratto, con questa disposizione eccessivamente draconiana, la via che la industria italiana sta percorrendo, sia imprudente. Poi, io domando: questo reato nuovo che introducete nel Codice penale italiano e che finora non esisteva, è desso un reato? Ma perchè un reato ci sia, bisogna che ci sia un danneggiato, una vittima; ed io vi sfido a trovar qui questo danneggiato, questa vittima. E tanto è vero, che, quando voi avete dovuto immaginare questa vittima e darlo una forma legale, avete dovuto chiamar come attori in giudizio tutti i fabbricanti dello stesso articolo d'una determinata località.

È una corporazione d'arti e mestieri che voi volete creare al giorno d'oggi, una istituzione che è stata distrutta dalla società moderna; e mentre il medio evo l'aveva destinata alla tutela dei de-

boli, voi invece volete risuscitarla a beneficio dei ricchi e dei forti.

È un danno che voi recate a molte piccole industrie italiane, senza che ciò vi sia consigliato dalla difesa di alcun giusto diritto e senza che esso trovi alcun compenso nella convenzione sottoposta all'esame della Camera.

Io non voglio insistere più a lungo su questa questione, ma richiamo l'attenzione della Camera su questo fatto, che le questioni di proprietà industriale, sono quelle che danno luogo a contestazioni continue; e molte volte sono le armi con cui gli industriali che da lungo tempo hanno accumulato risorse, schiacciano i deboli. Si tentano molte volte dei processi che sono perduti in precedenza; ma che sono l'unica via per la quale si arriva a sopprimere colle forti spese e colla scossa recata nel credito una concorrenza nascente; nel nostro paese contestazioni di questo genere ce ne sono già troppe che affliggono l'industria italiana, senza bisogno di fornir loro nuovo alimento in modo artificiale introducendo nella nostra legislazione una nuova forma di reato.

Signori, io credo che questa convenzione, praticamente, non giova se non alla Francia, la quale comincia a sentire e lagnarsi della concorrenza che le industrie che nascono ora in Italia, fanno all'industria francese.

L'Italia si va a poco a poco emancipando dalla Francia. Nel così detto *articolo di Parigi* la Francia cessa d'essere la regina della moda, cessa di dettare la legge in tutte le piccole industrie della vita quotidiana. Naturalmente questa concorrenza si sente in Francia, e si desidera un'arma per reagire contro di essa.

Io quindi ritengo che, allo stato attuale delle cose, sia molto imprudente l'accettare questo vincolo nuovo che viene imposto all'industria nazionale.

Credo inutile diffondermi a lungo a citare casi speciali; queste piccole industrie sono conosciute da tutti; la loro importanza non è piccola, e, a mio modo di vedere, non si deve trascurare.

Sono tanto più convinto che la Francia tiene a questa convenzione e ne spera un vantaggio nel senso da me indicato, inquantochè so che da lei furono fatte le prime aperture per conchiuderla, già dalungo tempo, al Governo italiano e che questi primi inviti non trovarono un'accoglienza molto lieta. Ora io mi congratulo con coloro i quali non vollero in principio accettare d'entrare in questa via; credo che essi avessero un concetto esatto delle condizioni reali in cui l'industria italiana vive e si svolge e le resero un servizio non piccolo e con

fido che il ministro d'agricoltura e commercio vorrà esitare prima di assumere la responsabilità di questa convenzione che venne conchiusa prima del suo arrivo al potere.

Io vorrei almeno chiedere al ministro del commercio che prima d'insistere affinché la Camera approvi questa convenzione, voglia consultare i naturali membri consulenti in materia commerciale, le Camere di commercio ed il Consiglio superiore dell'industria. Questa convenzione non è una convenzione giuridica nella sua portata pratica; è una convenzione economica.

Analizzandola dunque dal punto di vista degli effetti che economicamente può produrre, dai vantaggi e dai danni che può arrecare alla produzione italiana, io credo che dobbiamo pensarci su molto prima di approvarla, prima di assumere con essa un vincolo che sarà poi assai difficile di modificare o di togliere.

Signori, non è oggi, quando la Francia minaccia così un più forte diritto sui buoi, di portare un fierissimo colpo alla nostra agricoltura, non è oggi che noi possiamo fornire col cuor leggiero all'industria francese un arma nuova ed efficacissima contro l'industria italiana.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Panattoni.

Panattoni. In verità, signori, io non credevo che potesse sollevare opposizioni un progetto di legge che io saluto come un passo nella via di quella confederazione fra i popoli, che è la confederazione la più morale e la più durevole: la unione nel culto della verità e della giustizia.

Applaudo al Governo che ha accettato l'invito delle altre nazioni; applaudo a coloro che si sono fatti nei Congressi delle nazioni interpreti dei bisogni d'Italia, di quei sentimenti che, al pari di ogni altro popolo, noi professiamo verso questa forma nuova di diritto, il concetto di proprietà applicato alla industria.

Del resto, o signori, io vedo che si ripetono oggi quelli stessi timori, quelle stesse eccezioni, cui è esposta ogni legge; la quale rivendicando la fama di una regione per ispeciali produzioni acquistata, rivendicando il genio inventivo di un fabbricante e i prodotti suoi, codesta regione, e codesto fabbricante protegge con norme, che non sono una innovazione, non sono una forma incresciosa di monopolio; ma traggono origine e nazione dal diritto comune.

Si dice: la convenzione attuale non apporta utili innovazioni. Non si fa che esporre l'Italia al riflesso della restrittività di alcune leggi straniere. E si aggiunge, un paese nuovo come l'Italia nella

via delle industrie, non può tollerare questa foggia di inceppamenti.

Noi vogliamo (voi dite) essere liberi nelle manifestazioni della nostra produttività industriale; e nemmeno l'ombra dell'altrui proprietà, che dite inviolabile, può mutarsi in barriera per le nostre industrie.

Ci si accusa di avere create configurazioni nuove di reati, che finora nelle leggi italiane non esistevano.

Con la convenzione che esaminiamo, noi getteremo sulle spalle del nostro paese un fardello nuovo e pesante, che nè ragioni di opportunità nè ragioni di diritto consigliano.

Queste, se non erro, le idee da cui moveva l'onorevole Prinetti, nel combattere la proposta di legge. Ebbene, con quella stessa brevità, che ne impone lo incalzare del tempo prefisso alle nostre indagini; con quella brevità di cui l'onorevole Prinetti mi ha dato esempio, io affronterò questi problemi di un giure nuovo; sbarazzerò la via dalle eccezioni attorno a noi sollevate.

Ho udito opporre che questa convenzione non fa che portare in Italia le gravèzze, che su le industrie refluiscono dalle leggi straniere. E in modo speciale sembrò si alludesse alla legislazione francese. Ebbene, onorevole Prinetti, se una lode è da farsi alla convenzione, quale fu stipulata, questa è che essa risponde ai veri, affermati già, dalle leggi italiane.

Quale il fine, cui deve tendere una convenzione internazionale? La feconda confederazione fra i popoli in nome dei dogmi indefettibili del concetto di proprietà applicato, vuoi alla virtù creatrice dell'inventore, vuoi alla bontà dei prodotti, al di là di una incresciosa difformità di legislazioni, che defatiga la produzione e i commerci. Questo è lo scopo, cui mirano le convenzioni internazionali. E poichè questo scopo per la convenzione attuale è raggiunto, in conformità della legge italiana; io plaudo all'opera di chi se ne fe' iniziatore, o alla iniziativa altrui seppè acconsentire.

Ci si dipinse come tratti oggi a subire la severità della legge francese. E io chiedo: in che consiste questa differenza fra la legislazione francese e la legislazione italiana; onde la condizione dei produttori italiani sarebbe così aggravata? Forse lo si desume dalla specialità dei patti che si stipularono? A due soli articoli, tra i diciannove onde si compone la convenzione, ho udito finora accennare. Si criticò l'articolo 6, che regola l'accettazione del marchio straniero.

Si è combattuto l'articolo 10, che colpisce l'uso del nome altrui, e che vieta la designazione di una

provenienza, o di una fabbricazione, che non sia la vera.

Ebbene, uditemi voi che lamentate peggiorata la condizione degli italiani. La legge vigente in Italia del 30 agosto 1868 questo prescrive all'articolo 1º: " Il marchio o segno distintivo deve essere diverso da quello già legalmente usato da altri; e deve indicare il luogo di origine o della fabbrica, ed il commercio, in modo da constatare la ditta, la persona, la denominazione dello stabilimento. " Talchè nulla di innovato nella convenzione attuale. Ma se qualcosa è a rilevarsi, è che la convenzione attuale ha il pregio di rispondere intieramente ai concetti della legislazione italiana.

Si combatte l'articolo 6 della convenzione. E che cosa è mai quest' articolo, se non l'applicazione, oggi in forma costituzionale tradotta, dell'atto addizionale del 10 giugno 1874, con cui interpretavasi l'art. 13 della convenzione franco-italiana del 29 giugno 1862? Ivi infatti si stabiliva che le marche di fabbrica erano acquisite nei due paesi agli industriali che legalmente ne usavano; e che si in Francia che in Italia, i caratteri delle marche rispettive dovevano accogliersi e apprezzarsi nella pienezza della personalità e della efficacia, che loro imprimevano le particolari leggi del luogo di origine.

Questo il concetto di perfetta reciprocità e comunanza, che fin d'allora informava i rapporti fra i due paesi.

Ora, se la convenzione attuale non ha fatto che raccogliere ciò che era già fino d'allora stabilito in forme, che si potevano forse supporre non regolari, forza è riconoscere che qui abbiamo un miglioramento, se non nella sostanza, nella forma almeno dei patti fino a oggi osservati; per modo che questo non sia che un progresso, in confronto dei precedenti della nostra legislazione.

Futili così le opposizioni, che si sollevano. Se alcunchè dovesse osservarsi, è che questo patto della convenzione, presupponendo come condizione dell'accettazione del marchio straniero che uno stabilimento industriale già normalmente funzioni nello Stato, e non offrendo al marchio straniero altra agevolezza che l'ammissione al deposito; la convenzione in sè acchiuderebbe alcunchè di più limitativo dei patti finora in vigore tra la Francia e l'Italia; che la reciproca osservanza delle marche dell'uno e dell'altro paese finora praticarono, senza il freno di una qualunque formalità restrittiva.

Adunque nulla di innovato, in questa parte; ma piuttosto troviamo esplicito e regolarizzato

ciò che, nel 1868 e nel 1874, potè risentire della soverchia fretta dei rapporti diplomatici, e dello incalzare dei reclami della industria bisognosa di protezione.

Procediamo oltre. Esaminiamo le opposizioni che si fanno all'articolo 10 della convenzione. Esso è così concepito: " Les dispositions de l'article précédent seront applicables à tout produit portant fausement, comme indication de provenance, le nom d'une localité déterminée, lorsque cette indication sera jointe à un nom commercial fictif, ou empranté dans une intention frauduleuse. „

Si obietta: Voi avete creato qui un reato nuovo; voi peggiorate così le condizioni degli industriali italiani; dimenticando che essi sono costretti oggi a coprirsi della fama altrui, se vogliono fare cammino nella via dei commerci. Deplorabile situazione, o signori, cotesta di un paese, il quale è tratto a confessare che se esso vuole ottenere fama per i suoi prodotti deve vestirsi del nome del paese altrui. Io auguro, nell'interesse d'Italia, e dei suoi produttori, che questa che parve all'onorevole Prinetti ragione per respingere la convenzione, non sia nella coscienza del paese; perchè auguro che i produttori del mio paese sappiano da per loro produrre, e sappiano farsi conoscere con il loro nome. (*Bravo!*)

Si dice: è un reato nuovo. No, onorevole Prinetti. La legge del 1868, come dianzi accennai, nel paragrafo secondo dell'articolo primo, statuisce gli elementi che debbono concorrere nel marchio di fabbrica. La legge che protegge le industrie questo ha voluto: che il marchio sia come la bandiera, che levata in alto dall'industriale attraverso la varietà dei prodotti, dia modo di riconoscere la provenienza e il nome di colui che produce. È in questo simbolo che il consumatore raccoglie la garanzia della bontà del prodotto.

Per la legge italiana è obbligatorio che il marchio contenga il nome del fabbricante, e il luogo di fabbricazione. Quindi, se di restrittività di legge è a parlarsi, non mai sarà di fronte alla legge del 1824 di Francia.

La legge del 1868 fu, da questo lato, per l'Italia provvidenzialmente più restrittiva della legge francese del 1824.

La legge italiana del 1868, io dicevo, aveva di per sé previsti, e prefissi gli elementi, onde il marchio è costituito. Per la nostra legge non ha efficacia quel marchio che non contenga il nome del fabbricante e il luogo di produzione. Ed era provvida disposizione codesta, inquanto-

chè il consumatore sia accertato della bontà del prodotto dal nome del produttore, e dal luogo di fabbricazione. Che mai fa la convenzione attuale? Esige che sia denegata facoltà a qualsiasi produttore di cuoprirsi con un marchio o con un nome, che non sia il suo; e non gli consente di mentire una provenienza, che non sia quella della fabbricazione reale del suo prodotto.

Ebbene, che paura avete voi, produttori italiani, di trarre fuori il nome vostro, e di annunziare che i prodotti nostri sono prodotti d'Italia? Avete forse bisogno per cuoprire la povertà vostra, di mendicare una etichetta francese o inglese?

Noi creiamo (si disse) una configurazione nuova di reato. E si teme il pericolo che si risvegli qui un semenzaio di liti; perchè i produttori stranieri potrebbero essere cointeressati a contestare di continuo la legittimità dei prodotti italiani. I piati giudiziarii si moltiplicherebbero. E ne sarebbe defatigata l'industria esposta a incorrere, ad ogni piè sospinto, nelle sanzioni di una legge restrittiva.

Ebbene, qui pure la convenzione non è che la riproduzione della idea che informò la legge italiana.

Non si presenta qui una configurazione nuova di responsabilità, che la legge italiana non abbia già consacrata.

È infondato il timore della molteplicità delle contestazioni, che defatighino l'industria; la quale ha bisogno di raccogliersi e produrre.

Infatti la convenzione lascia alle nazioni contraenti impregiudicate le rispettive legislazioni locali. Ora per la legge italiana non è lecito al primo venuto intentare giudizio contro un italiano, nel supposto che il marchio da questi usato non sia in conformità con le leggi, o con i patti internazionali.

La legge nostra provvidamente ha sottratto all'arbitrio del privato l'azione di rivendicazione dei marchi industriali. All'articolo 11 è detto:

„ Le azioni penali sono esercitate dinanzi ai tribunali correzionali. A promuovere l'azione penale non è necessaria l'istanza privata. „

E la giurisprudenza, interpretando codesto articolo, ha stabilito che le azioni di rivendicazione dei marchi industriali siano di ordine pubblico, e debbano dal Pubblico Ministero esercitarsi di ufficio.

Si dice, è questa una nuova sanzione penale: e si dimentica che la legge del 1868 all'articolo 12 tutte abbracciò le ipotesi di queste frodi indu-

striali, in qualunque modo apprestate a sfruttare il credito altrui, speculando sull'inganno del pubblico.

Prinetti. Citi quest'articolo.

Panattoni. Già lo dissi, onorevole Prinetti. È il Codice penale, che agli articoli 394 e 395, prevede questa foggia di frodi. È l'articolo 12 numero 6 della legge 30 agosto 1868; che colpisce questa concorrenza illecita; per la quale non pochi contraffattori io trassi innanzi a tribunali italiani, a rispondere delle frodi, che tendevano al pubblico, e a quella fede che è condizione di ogni commercio. (*Benissimo!*)

Quale è il dubbio che ci agita? Si dice: i prodotti italiani non saranno accolti nel commercio internazionale, se non porteranno un nome che sia già noto. Si citano a esempio *les articles de Paris*, cui tra noi non si sa sostituire una nuova denominazione diversa.

Il fabbricante italiano, che ha bisogno che la sua merce sia ricercata, e gli frutti il compenso a cui la produzione ha diritto, è costretto a simulare la provenienza, cercando fare tesoro di un nome straniero.

In verità, signori, io deploro questo sentimento che si ha della impotenza dell'industria di un paese; cui si nega così di potere affermare di per sé col nome suo, la sua virtù produttiva.

Prinetti. Sono poesie.

Panattoni. Non è poesia, onorevole Prinetti, è penosa realtà.

Ed io vi richiamo a ciò che insegnano a noi quanti si consacrarono allo studio di questa parte speciale del giure. Vi richiamo ai responsi dei magistrati, nella risoluzione di simile genere di controversie. Mi duole che per occasione di questa legge, la condizione speciale che è fatta a un deputato che parla innanzi a suoi colleghi, non mi consenta di meco trarvi a meditare su di una miriade di esempi, e di giudicati, che io potrei evocare a conforto del mio pensiero.

Permettete tuttavia vi accenni quale sia il vero criterio che qui ricorre. Louviers, Elbeuf, Sédan sono centri manifatturieri, saliti meritamente in fama per la bontà dei drappi che producono.

Fabbricate dei drappi? Ebbene voi non potrete mai, pure mantenendo il vostro nome, simulare che i vostri drappi provengano da Louviers, da Sédan e da Elbeuf; quasi cercaste così nelle vie dei commerci un passaporto a merce, che il consumatore poi troverà avariata.

Queste opposizioni che oggi incontriamo non sono nuove. Tuttociò si ripete quante volte si discute una legge di proprietà applicata alle indu-

strie. Contro il diritto che si afferma di subito erompono opposizioni; che però non d'altro sono nutrice, che di timori effimeri, o di malintesi interessi.

La questione già altre volte si sollevò. La ricercatezza dei *vinaigres d'Orleans* non vi autorizza a fare passare, come di là provenienti, aceti fabbricati in Italia.

Il Bourgogne, lo Champagne e il Bordeaux sono denominazioni oramai addivenute la designazione necessaria di certi tipi speciali di vini. Ora si dice, dal momento che unicamente sotto quel nome sono accolte in commercio le riproduzioni di quei tipi, come potrà il produttore italiano, che voglia imitare codeste qualità speciali, intitolare il suo vino se non con i nomi stessi di Bourgogne, o di Champagne, o di Bordeaux?

Ebbene, io vi rispondo: ne avete il modo. Ve lo prescrivono tribunali e scrittori. Mai non vi sarà dato di usurpare, quando fosse aggiunto al vostro, il nome di un determinato paese, o di una determinata città; nè cuoprendovi delle penne del pavone, mai potreste arricchirvi del credito altrui, che non è effetto dell'opera vostra. Non è lecito portare in commercio il nome di un fabbricante, che non sia il proprio nome; o simulare la provenienza con il nome di una regione, o di una città, che non è il nome della regione, o della città, ove la merce fu fabbricata.

Se ai prodotti vostri volete dare apparenza del genere e della provenienza, che sceglieste siccome tipo; se così cercate credito non già creando, ma imitando l'altrui; insieme col nome speciale del prodotto o delle provenienze prese a imitare, la legge vi impone di apporre le parole *all'uso di...*, *sistema di...*; o simili. Designazioni codeste che indicano che voi vi siete consacrati alla riproduzione di un tipo speciale, già da altri adottato; ma che mentre vi annunziano come fabbricante o produttore di quel genere, conservano però a voi il vostro nome; quel nome, che voi dovete essere altieri di portare siccome simbolo della vostra individualità.

E a questo punto io penso di non avere bisogno di più a lungo insistere. Noi dobbiamo approvare questo progetto di convenzione. Quanto a me, quand'anche nuove restrizioni fossero proposte, con animo sicuro le affronterei.

Mi sta innanzi agli occhi il penoso spettacolo della industria che addivenuta provetta, non appena sia in condizione di raccogliere il frutto dei suoi sacrifici, si vede insidiata dal primo venuto che, nulla sapendo creare del proprio, cerca vivere sfruttando l'altrui. (*Bene!*)

Sono questi i parassiti che disseccano l'albero rigoglioso della industria. È dinanzi a costoro che mi ritorna al pensiero il verso di Victor Hugo: *De l'inventeur mourant les parassites engraisent!...* (Bravo! Bene!)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Branca.

Branca. Volentieri mi associerei alle splendide idee ed alle ornate parole del mio amico Panattoni, come alla bellissima relazione dell'amico Indelli, se si trattasse di difendere esclusivamente il brevetto degli inventori rispetto all'industria. Ma qui si hanno due questioni assolutamente diverse sulle quali io richiamo l'attenzione della Camera, perchè, attraverso i sentimenti generosi, le belle parole e l'entusiasmo dell'Assemblea, noi con questa legge rechiamo una profonda ferita alla nostra industria e difendiamo l'industria degli altri paesi. La legge del 1868, a cui si è riferito l'onorevole Panattoni, è la legge della proprietà industriale, del brevetto d'invenzione e delle marche, ma senza sistema obbligatorio. In vece questa convenzione rende obbligatorie con vincolo internazionale disposizioni finora di pura legislazione interna.

E qui conviene fare una brevissima storia. In base alla legge del 1868, dagli stranieri e specialmente dai Francesi, i quali costituirono un sindacato presieduto da un agente centrale, si sono fatti in Italia molti giudizi contro i fabbricanti italiani, i quali si servivano di marche non loro. Vi furono numerose liti, che diedero pingui guadagni agli avvocati. Però dopo parecchi anni avvennero giudicati di Cassazione, i quali dissero che la legge del 1868, applicabile ai brevetti d'invenzione...

Indelli, relatore. Non è la legge del 1868.

Branca. ... ebbene soggiungerò che questi giudicati ebbero base non solamente nelle disposizioni della legge del 1868, ma di altre leggi; però gli ultimi giudicati della Cassazione furono che, trattandosi di semplici contraffazioni delle marche di fabbrica e non dei brevetti d'invenzione, queste non erano passibili di pena...

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. Precisamente l'inverso; furono condannate.

Branca. Io non so l'epoca cui si riferisce l'onorevole ministro.

Io parlo del 1879, ed allora appunto perchè gli agenti degli industriali stranieri furono impensieriti dal mutar della giurisprudenza si fecero pratiche per una convenzione internazionale.

Ora io richiamo l'attenzione della Camera su ciò: fino a che si tratta di difendere una marca, la quale si riattacca ad un brevetto di inven-

zione, ad una vera invenzione, io ammetto la teoria dell'onorevole Indelli e dell'onorevole Panattoni...

Indelli, relatore. Il brevetto e le marche sono due cose diverse.

Branca. Ma appunto perchè sono due cose diverse, io non consentirò mai che si ammetta una sanzione penale con circolo internazionale alla semplice contraffazione delle marche. Ed io mi varrò dell'esempio citato dall'onorevole Panattoni: fabbricazione di vini all'uso di Bordeaux, all'uso di Champagne; e domanderò all'onorevole Panattoni: il Bordeaux si fabbrica in Francia in quelle determinate vigne soltanto? Non vi sono dei Bordeaux che si formano coi tagli dei vini del nord e del mezzogiorno e non vi sono anche dei Bordeaux che si fabbricano senza vino, nelle fabbriche industriali?

Ma però tutti questi vini vanno in commercio sotto il nome di Bordeaux. Perchè la Francia può essa usare di questa marca di Bordeaux, quand'anche i vini non sieno di quelle contrade in cui viene fatto specialmente il Bordeaux?

In Italia, per esempio, abbiamo il vino di Capri dappertutto; oppure chi va a Capri e beve il vino di Capri beve un vino assoluta mente diverso dal Capri del commercio.

Salaris. Non è vino.

Branca. È vino, onorevole Salaris, ed è formato coi miscugli di varie uve che danno precisamente quel vino che in commercio dicesi vino di Capri.

Ora, sol perchè un fabbricante ha fatto prima questo miscuglio, si può impedire ad un altro fabbricante di provare con un altro miscuglio di uve di fare del vino di Capri e di chiamarlo vino di Capri? Ecco dove è la questione. Ma venendo all'esame speciale della convenzione io mi domando: ma quali sono gli Stati che in essa convenzione sono intervenuti? Tre Stati forti esportatori di prodotti industriali: Francia, Belgio e Svizzera. E contro questi forti noi ci troviamo a fianco del Guatemala, della Spagna e del Brasile.

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. L'Inghilterra ha acconsentito.

Presidente. Non interrompano. Prosegua, onorevole Branca.

Branca. Il consentimento dell'Inghilterra? Ma io debbo osservare all'onorevole ministro, senza dilungarmi troppo in particolari, che essa prima non volle acconsentire e non abbiamo sott'occhio il testo dei negoziati.

Io ritengo che, anche nello stato attuale della

legislazione, i francesi e quelli che sono esportatori di prodotti industriali abbiano delle garanzie. E come? Mediante agenzie di pubblicità, possono dire in tutti i giornali: badate che la marca *B* non è la marca di quel tale produttore, e possono anche agire giudiziariamente secondo le leggi interne dei vari paesi. Ma quando voi mettete una sanzione penale, voi con vincolo internazionale togliete alla nostra industria uno dei modi di possibile difesa, se sorgesse l'opportunità di modificazioni legislative.

E poi si ha un bel dire, ma il fatto è che molti prodotti italiani sono giunti a farsi strada specialmente sotto il nome d'usi stranieri.

L'onorevole Panattoni questa la chiamerà una contraffazione, ma per me non la è. Ci potrà essere il caso in cui vi sia la frode, ma noi abbiamo il Codice di commercio che punisce la frode. Se l'onorevole Panattoni domanda ad un fabbricante di vino, 10 bottiglie di Chateau Laffitte, e questi gli manderà 10 bottiglie di vino fabbricato in Italia, su cui starà scritto Laffitte, questa allora sarà una vera frode.

Ma se invece va a comprare senza questa domanda 10 bottiglie di vino di Bordeaux, e che il gusto, la consistenza di quel vino si uguaglia a quella del Bordeaux, quand'anche questo vino sia stato fabbricato in una fattoria toscana, io non vedo che qui ci sia estremo di reato.

Ora, è precisamente su questo doppio rapporto giuridico ed industriale che bisogna fermarsi.

La Francia ha una legislazione sulle *marche* che ha nulla a che fare colla nostra; il fisso ha per questo servizio un beneficio di 10 milioni. In Francia sono antichi questi diritti, e sono anche conformi alle abitudini del paese. In Francia un industriale non crede di potere spacciare la sua merce se questa non porta l'impronta del bollo governativo per cui sia garantito veramente che è genuina. Noi nella nostra legislazione interna abbiamo una larga guarentigia per tutto ciò che è privativa e ne abbiamo anche per le marche di grano.

In Francia le marche di fabbrica sono uno dei cespiti dalla Tassa di registro e bollo. In Francia si vogliono queste marche garantite anche all'estero per mantenere il credito di molte sue industrie.

Io anzi, a questo proposito, posso raccontare un aneddoto di cui fui testimone quando ebbi l'onore di essere al Ministero d'agricoltura e commercio. Mi fu presentato da un nostro collega l'agente del sindacato degli industriali francesi per proteggere le marche del commercio all'estero; ebbene, dopo

una certa conversazione, egli si convinse che veramente l'Italia se in omaggio ai principî di legislazione generale poteva acconsentire ad un patto internazionale come interesse della sua industria poteva trovare buona convenienza ad astenersene.

Ecco perchè io diceva: i principii della convenzione per ciò che riguarda la proprietà industriale io li accetto: rispetto alle marche di fabbrica la bontà del principio non contesto; ma nell'interesse delle nostre industrie nascenti procediamo guardinghi nell'assumere impegni internazionali. In un paese come il nostro che non ha ancora tipi, noi avremo un bel dire che ogni produttore si deve presentare col nome suo, nessuno lo desidera più di me, ma la pratica sarà che noi indeboliremo il commercio nostro e il credito dell'industria nostra in confronto dell'industria straniera, precisamente perchè non avendo noi tipi nel commercio universale poco possiamo giovare della reciprocità dei patti internazionali.

Mi rivolgo quindi innanzi tutto all'onorevole ministro e dico: sulla questione di principio sono d'accordo, ma sulla questione dell'applicazione rispetto alle marche, si badi di non fare una ferita alla nostra industria, tanto più che le premure su questo riguardo ci sono sempre venute dagli altri Stati, almeno per quanto è a mia notizia, e giammai dai nostri industriali, e dai nostri commercianti.

È dunque una vera concessione che facciamo agli stranieri. Ora, io domando: perfezionamenti legislativi, per aumentare la solidarietà dei popoli, li dobbiamo sempre iniziare noi a favore di altri: mentre gli altri cercano di restringere il campo della nostra attività sotto tutte le forme? Ecco la questione pratica che io sottometto alla Camera.

Del resto in questi principii ideali tutti possono essere d'accordo, ma i Parlamenti guardano gli interessi secondo i tempi, secondo le circostanze. Dunque in questa convenzione mentre siamo d'accordo sul principio che riguarda la proprietà industriale, principio che, ripeto, io accetto, rispetto alla opportunità attenderò qualche schiarimento dell'onorevole relatore per vedere se possiamo trovare una via di intenderci.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Panattoni.

Panattoni. Ho sentito il dovere di domandare di parlare, allorquando l'onorevole Branca affermò che, pure convenendo nelle idee astratte di cui io mi feci qui interprete, egli non avrebbe saputo concordare con me quanto alla applicabilità della legge italiana.

Egli anzitutto attribui alla legge del 1868 uno scopo che non ha; quello cioè della produzione delle privative industriali. Mi permetta dunque l'onorevole Branca che io gli rilevi il grave equivoco in cui è caduto.

La legislazione italiana per la protezione della proprietà industriale, si divide in altrettanti leggi indipendenti e distinte a seconda dell'oggetto particolare cui ciascuno si riferisce. Noi abbiamo, come per la proprietà letteraria ed artistica, come per i disegni e marchi di fabbrica, una legge speciale per i brevetti di invenzione.

Questa che concerne i brevetti, non è già la legge 30 agosto 1868, ma bensì la legge totalmente diversa del 1859, modellata sulla legge anteriore 12 marzo 1855; e più tardi modificata dalla legge 31 gennaio 1864; estesa alle provincie varie d'Italia, di mano in mano se ne compiva l'unificazione.

All'opposto, la legge 30 agosto 1868 non ha di mira che i marchi o segni di fabbrica. Nè questa è da confondersi con quella.

Nella legge che regola i brevetti di invenzione, è il trovato che per la sua novità, per gli effetti che la sua applicazione produce, dà vita a un diritto per l'inventore di proprietà esclusiva di fabbricazione e di smercio.

All'opposto la legge 30 agosto 1868 conferisce all'industriale che primo ne usò, la proprietà e l'uso esclusivo del marchio prescelto come segno di ricognizione della sua merce.

Nella legge del 1859 la protezione è per l'attestato, che è premio alla novità e alla utilità industriale del prodotto.

Nella legge del 1868 la protezione invece è per la marca, la quale sta là per il pubblico, come garanzia delle intrinseche qualità del prodotto. Scopo e ragioni di legge, essenzialmente difformi. Nè essendo fra di loro diverse, potrebbero le due leggi tra loro confondersi anche avuto riguardo, vuoi alla diversità dei loro criteri direttivi e delle ragioni dell'applicabilità loro, vuoi alla difformità dei procedimenti che ne derivano. Fra le altre, vuole notare l'onorevole Branca una differenza sostanziale negli effetti delle due leggi?

La legge del 1868 reclama per i marchi di fabbrica, la protezione d'ufficio: è il procuratore del Re, cui spetta d'ufficio intentare l'azione.

Invece, per la legge del 1859 intorno ai brevetti d'invenzione, non si dà azione pubblica: ma il procedimento è determinato unicamente da azione privata.

Oppone l'onorevole Branca: noi ci mettiamo in una miserrima condizione, consentendo a una convenzione ove i popoli che vi concorrono, saranno

di necessità assorbiti da tre fra loro che più degli altri producono, e più degli altri esportano. Ma mio Dio! Codesta è la condizione permanente di ogni rapporto fra gli uomini.

Dunque perchè noi produciamo ed esportiamo meno della Francia, dovremmo guardarci da stipulare con la Francia qualunque convenzione commerciale? Dunque perchè noi siamo un popolo giovane ancora in confronto di altri popoli ormai provetti nelle arti della produzione e dei commerci, dovremo chiuderci in noi stessi, dovremo restare nell'isolamento?

A questo ne condurrebbero i timori dell'onorevole Branca. Il quale non avvertì che l'Inghilterra aveva interamente consentito alla convenzione attuale.

L'onorevole Branca teme l'adizione dell'Inghilterra, perchè suppone in essa pratiche e teorie troppo dalle nostre diverse in tema di proprietà industriale. Ebbene, onorevole Branca, sa Ella quale sia la teoria ispiratrice del giure inglese in questa forma speciale di proprietà? L'Inghilterra non ha avuto per lungo volger di tempo leggi speciali di protezione per la proprietà industriale. E ciò perchè, come è consacrato in uno dei suoi editti, non poteva supporre che sul suolo inglese l'ingegno inventivo e la mente che crea, potessero subire spoliamenti da parte della contraffazione, o di una concorrenza indebita.

La marca di fabbrica, osserva l'onorevole Branca, non merita la protezione che è dovuta al brevetto industriale. No, onorevole Branca; se qualche cosa è da dirsi circa l'importanza di fronte alla fede pubblica, che è ragione prima di ogni commercio, è che una marca in se stessa considerata, può avere un valore superiore a quello del brevetto industriale.

Infatti, di una qualunque novità ognuno può essere autore; e la novità può per avventura ridursi ad alcunchè di non utile, cioè non rispondente ai bisogni della società.

La marca di fabbrica sta là ad accertare che quel prodotto è mio, che viene da me, e fu da me fabbricato: è là per garantire e che la merce proviene da quella determinata località ove, vuoi per condizione di luoghi, vuoi per tradizioni di abili preparazioni, la bontà del prodotto è ormai assicurata, e come tale ha credito in commercio.

Ma l'onorevole Branca dice, e in ciò egli segue l'onorevole Prinetti: voi create una nuova configurazione di reato, perchè di fronte al marchio di fabbrica escogitate una sanzione penale finora inesistente.

Ma, onorevole Branca, queste leggi le quali Ella dice a nessuno note, possono, me lo credea, da qualcuno essere qui conosciute.

Sappia adunque che la legge 30 agosto 1868, all'articolo 12, contiene non già una sanzione unica complessiva per le varie forme di usurpazione delle marche di fabbrica; ma la ragione e i modi vari di responsabilità penale sono distinti e specificatamente classificati, in rapporto all'indole e agli effetti delle violazioni varie del diritto cui corrispondono differenti criteri di punibilità, e misure diverse di pena.

È inutile, o signori, che io ripeta ciò che già dianzi ebbi l'onore di esporvi.

La convenzione che è a noi proposta, ha peggiorato le condizioni nostre? Questa convenzione non altro esige tranne che ogni produttore annunci di essere esso l'autore di quel determinato progetto; e vuole che nelle norme di un'assoluta reciprocità tra popolo e popolo stia la protezione della proprietà esclusiva dei prodotti dei singoli popoli. Dire, come fa l'onorevole Branca, che noi così soffochiamo le industrie nascenti è, in verità, confessare che dubitiamo della potenzialità propria dell'industria italiana.

Per me, l'industriale non deve avvantaggiarsi, non deve aprirsi il cammino col nome altrui. La industria deve salire in credito per virtù propria. Né l'Italia addiverrà mai veramente produttrice che il giorno in cui saranno norma per essa questi grandi principii che moderano i mutui rapporti fra gl'industriali, e sono base alla mutua reciprocità fra popolo e popolo.

Ricordatelo voi che vi fate oppositori così tenaci di questa convenzione: l'industria produttiva, l'industria duratura, non ista nel riprodurre i prodotti altrui, sta nel creare. E voi che ai prodotti vostri temete di dare il nome italiano, credetelo, come industriali, voi ripudiate la patria. (*Bravo! Bene!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Caperle.

Caperle. Io non aveva intenzione di partecipare alla discussione di questo disegno di legge e per ciò sarò brevissimo; unico mio pensiero essendo quello di esprimere al signor ministro del commercio un desiderio che mi vien suggerito (per una certa conoscenza che ho della materia) dal testo dell'articolo 10 della convenzione che siamo chiamati a suggellare col nostro voto.

Prima però di significare codesto mio desiderio io mi permetto, non dico di determinare, ma di porre in maggior luce il carattere distintivo del brevetto industriale e del marchio di fabbrica.

Ho sentito l'onorevole Branca quasi avventarsi contro quello che è statuito nella convenzione per provvedere vicendevolmente, fra gli Stati che compongono cotesta unione tutrice della proprietà industriale, anche alla difesa del marchio di fabbrica.

Eppure, se, in teoria, si può elevare qualche dubbio, è unicamente sulla legittimità e convenienza del brevetto industriale, ma mai sul riconoscimento della proprietà del marchio di fabbrica.

Ed invero il brevetto industriale, come ha detto Giulio Simon è la confisca dello stesso principio generatore del progresso; e sa ognuno che sul regime dei brevetti è stata viva la contesa; e che dodici anni addietro nel *Journal des Économistes* molti scrittori, fra i quali, se non erro, il Garnier, il Chevalier, il Courcelle Seneuil, a lungo discussero della legittimità del brevetto industriale, e parecchi si pronunziarono contro di essa.

L'inventore, si dice, dà una forma nuova, un novello sviluppo, crea nuove combinazioni di ciò che esiste. Si appropria, mercè il brevetto, un'idea, una forma, che erano o sarebbero state pensate da altri; ed il brevetto diventa un ostacolo; specialmente perchè rincara ciò che sarebbe stato efficace strumento di ulteriori progressi. Egli è per ciò che in Olanda il brevetto industriale venne abolito e che già da parecchi anni sorse una voce a combattere tale sistema di proprietà nella stessa Camera dei Comuni.

Il brevetto dunque non è altro che un premio che conferisce la legge a chi fa un passo nella via del progresso industriale, e glielo dà allo scopo che altri inventori siano confortati a mettere a profitto il loro ingegno e la loro esperienza a decoro della nazione, e ad incremento della pubblica ricchezza. Il brevetto costituisce (è da notarsi) un diritto esclusivo di fabbricazione.

Invece la legge sul marchio non fa che riconoscere e consacrare la inviolabilità di una proprietà individuale, come è quella del segno o emblema con cui il produttore od il commerciante coprono il loro prodotto.

Da ciò deriva che il brevetto è temporaneo mentre la proprietà del marchio di fabbrica è perpetua, quanto lo è quella di un podere o di una casa. Questo è uno dei caratteri eminenti che distinguono il brevetto industriale dalla proprietà del marchio di fabbrica.

Il marchio di fabbrica infatti che cosa rappresenta? Rappresenta la personalità dell'industriale e del commerciale. È il vessillo con cui egli scende a combattere le lotte del lavoro; e colui

che usurpa codesto vessillo, sfrutta il credito che altri colla operosità, coll'ingegno, colla onestà si è procacciato, ed è come ne usurpasse lo stesso nome. Il marchio non interdice ad altri di fabbricare il prodotto medesimo, bensì gli vieta di coprirlo e di porlo in commercio sotto altra bandiera, più conosciuta ed onorata che non sia la sua.

Io dunque non dubito che questa convenzione debba accettarsi, poichè (e l'onorevole Panattoni che mostra di essere un grande specialista della materia potrà dire se colgo nel segno) a parer mio essa non fa che mettere gl'italiani in condizione di parità coi produttori di quelli Stati che entrano nell'unione.

Gli stranieri infatti per l'articolo 4 della legge 30 agosto 1868, hanno già da noi quello che oggi a vicenda ci accordano.

L'articolo ora citato dice precisamente che « i marchi e segni distintivi già legalmente usati all'estero sopra prodotti che si spacciano nello Stato o sopra animali di razze straniere ecc. ecc. sono riconosciuti e garantiti purchè si osservino a riguardo di tali marchi e segni le prescrizioni stabilite per i nazionali. »

Dunque non si tratta con tale convenzione che di assicurare agli italiani il vantaggio della reci procanza.

Ora formulo il mio desiderio.

In Francia oltre alla legge del 1857, che protegge il marchio di fabbrica, ve ne ha una, se non erro, del 1824 che protegge l'uso del *nome di luogo*. Ora è sorta frequentemente nella dottrina e davanti ai tribunali in Italia, la contesa se l'uso del nome del luogo, in cui ha sede lo stabilimento, sia protetto dalla legge del 30 agosto 1868.

Difatti l'articolo 5 della nostra legge parla di tutto fuorchè del nome di luogo. Ed io ho visto frequenti volte sfuggire alla giusta sanzione penale delle persone che avevano puramente messo sul prodotto contraffatto il nome di un luogo, in cui era una reputatissima fabbrica, senza aggiungervi la ragione commerciale del fabbricatore, che in quel luogo teneva il proprio stabilimento cui si faceva così una sleale concorrenza.

Ad esempio, in una borgata del Veneto, si trova una rinomata fabbrica di sapone e di candele steariche, ed il nome di quella borgata venne usato ed abusato da altri produttori; ma parecchi, perchè furono accorti di non aggiungere la ragione commerciale, il nome della ditta, riuscirono a sottrarsi alle disposizioni della legge del 30 agosto 1868.

La convenzione risolve la controversia per

quanto si attiene ai nostri rapporti cogli Stati dell'Unione, perchè l'articolo 10 dice:

“ Les dispositions de l'article précédent seront applicables à tout produit portant fausement, comme indication de provenance, le nom d'une localité déterminée, lorsque cette indication sera jointe à un nom commercial fictif ou emprunté dans une intention frauduleuse. „ ripetendo il concetto, che informa la legge francese del 1824.

Ora, gli italiani, nei rapporti coi loro connazionali, per la protezione del nome di luogo, si troverebbero in una condizione inferiore a quella in cui vanno ad essere nei loro rapporti coi francesi, coi belgi, o cogli svizzeri; perchè in confronto di questi, è protetto anche il nome di luogo, mentre in confronto, puta caso, dei contraffattori o spacciatori milanesi, napoletani o genovesi non è protetto.

Indelli, relatore. Questa è la verità.

Caperle. Ecco perchè io esprimo il desiderio che a questa convenzione segua un disegno di legge, col quale, interpretandosi l'articolo 5 della legge 30 agosto 1868, si interdica pure per l'interno, nelle relazioni fra nazionali, la usurpazione del nome di località.

Ed ora mi permetto di dire un'ultima parola all'onorevole Branca, che troppo si è impressionato dell'articolo 10 e della confisca che egli paventa del nome di Cipro, di Bordeaux, ecc. L'articolo 10 della convenzione dice che l'uso di un nome costituisce reato, quando il nome fittizio sia adoperato con intenzione fraudolenta.

Ora chi può sospettare che ogniqualvolta si adopera il nome di un luogo per indicare la qualità del prodotto, come ad esempio, il vino di Cipro che si fabbrica nella cantina, lo si faccia con intenzione fraudolenta?

E così dicasi per tanti altri prodotti alimentari e non alimentari. Bisogna che l'intenzione fraudolenta ci sia, come vi era in coloro che usurpavano i nomi di Sedan, Elbeuf, celebri centri del lanificio francese ricordati dal collega Panattoni,

Spero che l'onorevole ministro e l'onorevole relatore appoggeranno la domanda da me fatta alla Camera. (*Approvazioni*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Prinetti.

Prinetti. Io deploro di non possedere l'arte della parola per difendere convenientemente la mia tesi, che credo assolutamente buona. Se io rimarrò sconfitto, la colpa sarà quindi della mia poca valentia, non già della bontà della causa da me presa a difendere.

Comincio dall'osservare come fra i molti nostri colleghi che hanno od hanno avuto parte nell'in-

dustria e nella produzione italiana, nessuno ha preso a difendere questa convenzione, di cui ci chiedete l'approvazione.

Gli oratori che l'hanno raccomandata hanno tutti considerato esclusivamente l'aspetto giuridico; mentre io ho avvertito fin da principio che qui si tratta di una questione eminentemente economica.

Ed invero, quale importanza giuridica può avere una convenzione internazionale, che non solo conserva intatte le legislazioni dei paesi contraenti, ma dà anche facoltà a questi paesi di mutarle?

Giuridicamente, essa non ha alcun effetto; anzi, per incidente rispondo all'onorevole Panattoni, al quale è sembrato che io abbia voluto sollevare una eccezione, un dubbio sulla proprietà dei marchi e dei nomi commerciali. No, onorevole Panattoni, io non ho detto questo: io credo che la marca di fabbrica in quanto è un equivalente del nome, in quanto è una formula grafica, scultoria, incisiva, che tende a far conoscere il nome dell'industriale anche ad un analfabeta, sia una proprietà naturale e che non occorra una legge speciale per difenderla; ma questo carattere della marca dev'essere concretato in modo da non dar luogo a contestazioni che non abbiano fondamento nel diritto naturale. E l'onorevole Branca e l'onorevole Caperle hanno detto benissimo quando hanno invocato che si tuteli con maggiore efficacia, con maggiore uniformità di legislazioni il brevetto d'invenzione.

Io comprendo che si faccia una convenzione internazionale per sistemare questa ch'è la vera questione che interessa la proprietà industriale, cioè la remunerazione che la Società, a mezzo di una confisca, come l'ha chiamata l'onorevole Caperle, a mezzo di un monopolio, come l'ho chiamata io, la remunerazione, dico, che la Società dà ai prodotti dell'ingegno, alle conquiste civili dell'iniziativa privata. Questa questione dei brevetti è una delle più ardue ed io comprenderei che si facessero trattati internazionali per avvicinarci alla soluzione della medesima. A questo proposito potrei ricordare che nel mondo industriale inglese si è verificato un movimento notevole nel senso di sopprimere il brevetto per sostituirvi una ricompensa nazionale, e potrei anche citare il nome di uno degli uomini più eminenti dell'Inghilterra, il Mundella, che credo faccia parte del Gabinetto Gladstone, il quale sostiene questa idea.

Non nego, ripeto, la convenienza di studiare e risolvere questa questione, ma qui non si fa niente a questo fine, poichè si conserva la legislazione

qual'è; anzi la cosa più curiosa è questa: che voi istituite un ufficio centrale per la soluzione di tutte le questioni che riguardano i brevetti degli stati dell'Unione, e dove andate ad istituirlo? A Berna, nella capitale del paese che non difende i brevetti. Ora, quando si pensi all'influenza che sopra un ufficio di tal genere esercita l'ambiente in cui è collocato, riesce evidente che Berna era il luogo meno adatto ad accoglierlo.

Ripeto ancora una volta, le questioni giuridiche qui non hanno nessuna importanza: voi le lasciate tutte intatte. Il nome commerciale non ha bisogno di questa convenzione per essere difeso; e non ne ha punto bisogno la marca di fabbrica. Qui si tratta di un vero problema economico; si tratta di vedere se questa convenzione sia, oppur no, vantaggiosa alla produzione del paese. Ora l'onorevole Panattoni ha detto: E come? Perchè noi siamo più deboli della Francia, non vorremo far convenzioni con la Francia? Io non ho mai detto questo; io dico che dobbiamo far convenzioni, ma convenzioni vantaggiose, convenzioni in cui la somma dei vantaggi che arrechiamo alla nostra produzione sia maggiore della somma dei danni che ad essa ne derivino. Ora io sfido chiunque a trovarmi un solo vantaggio economico, anche minimo, in questa convenzione! Si grida contro la mancanza di patriottismo dei fabbricanti italiani che non hanno il coraggio di affermare l'origine italiana dei loro prodotti; ma, viceversa, si dovrebbe gridar contro la mancanza di patriottismo dei consumatori italiani che non vogliono consumare prodotti del paese. (*È vero! è vero!*) Ma, signori miei, dovete sapere che vi sono consumatori i quali rifiutano un prodotto unicamente perchè nazionale. (*È verissimo!*) Questo che avviene ora in Italia è avvenuto in tutti i paesi nel periodo della loro infanzia industriale e commerciale; nè dobbiamo pretendere di essere migliori degli altri e volere, sin dal principio, quel che gli altri hanno acquistato dopo lunghe prove e fatiche.

Io vi potrei citare il caso di produttori che non hanno potuto esporre i loro prodotti nè alla mostra di Milano, nè a quella di Torino perchè i rivenditori hanno detto loro che, se presentavano que' prodotti come italiani, essi avrebbero perduto la loro clientela. (*Commenti*) Volete voi che questi industriali sacrifichino le loro industrie, il lavoro dei propri operai ad un feticismo ridicolo? (*Mormorio*).

Presidente. Perdoni, onorevole Prinetti. Ella si è servito di una espressione che, se fosse indirizzata ad alcuno de'suoi colleghi, io non potrei la-

sciarla passare. La prego quindi di spiegare il suo concetto.

Prinetti. Onorevole presidente, io ho detto che questo feticismo dei nostri consumatori verso il prodotto forestiero, senza nemmeno esaminarne il valore intrinseco, lo trovo ridicolo; che a questo feticismo sarebbe fuori di luogo il pretendere che i nostri industriali sacrificino la loro industria.

Presidente. Sta bene, prosegua onorevole Prinetti.

Panattoni. Producano col loro nome.

Prinetti. Posso citare un fatto ancora più grave a difesa del mio asserto.

Se voi, onorevoli colleghi, avete visitato, come non ne dubito, attentamente l'esposizione di Milano: se visiterete quella di Torino, non potrete a meno di rimanere impressionati dal fatto che una gran parte dei prodotti esposti portano nomi, etichette inglesi e francesi; per esempio: gran parte della carta di lusso che si fabbrica in Lombardia porta in trasparente, un nome inglese; quando era di moda la così detta carta *Bath*, tutta la nostra carta portava quel nome.

Ora è inutile il far questione del patriottismo degli industriali o dei consumatori; sono di quei fatti che, nella vita economica bisogna pigliarli quali sono: non si può pretendere che ad un tratto abbiano a cessare abitudini che hanno secoli di tradizione.

Io comprendo perfettamente come in questo argomento a me tocchi di fare la parte prosaica, e lasciare ad altri la parte poetica, ma non posso astenermi dal richiamare la Camera a questo ordine di considerazioni. Ed io spero, forse m'illudo, che essa vorrà por mente all'influenza economica che questa convenzione può avere. Io son convinto, in ogni modo, d'aver con me la grande maggioranza del mio paese.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Branca.

Indelli, relatore. Onorevole presidente, io avevo chiesto di parlare.

Presidente. Essendo Ella il relatore di questa legge, parmi opportuno che parli dopo. Tanto più che, quand'anche si chiudesse la discussione generale, le riserverei sempre la facoltà di parlare.

Parli, onorevole Branca.

Branca. Dichiaro che io parlerò qualche minuto per una specie di fatto personale.

L'onorevole mio amico Panattoni mi ha rimproverato di essere caduto in parecchi equivoci; e siccome io amo di ridurre le questioni molto semplici perchè ciascuno possa farsene un giudizio

assai facile, senza voler punto competere cogli onorevoli Panattoni e Indelli che sono versatissimi in queste specie di questioni perchè le avranno trattate chissà quante volte, mi accontento di dar lettura dell'articolo 394 del Codice penale, che è relativo al commercio.

“ Se a danno altrui si contraffaccia il nome, il marchio od altro segno apposto con approvazione del Governo del Re sopra mercanzie, animali o manifatture, o sopra opere d'ingegno, collo scopo di far apparire siffatte cose come provenienti dalle persone, manifatture, o razze di cui si è contraffatto il marchio o il segno, il colpevole di tale contraffazione sarà punito con multa ostensibile a lire confiscazione oltre il rifacimento dei danni e la cinquecento delle cose contraffatte e degli strumenti che hanno servito alla frode. ”

Ora, dico: io abbondo tanto sulle loro teorie che, senza riandare le leggi speciali, me ne sto a quanto dice il Codice penale, identico in questa parte a quello che vigeva per gli stati del Re di Sardegna prima del 1859.

Ogni altra disposizione che si fonda sul principio teorico della garanzia della industriale proprietà, sarebbe frustranea. L'oggetto vero della convenzione sta in questo: “ Se a danno altrui si contraffaccia il nome, il marchio od altro segno apposto con approvazione del Governo del Re ecc. ”

Dunque tutta la questione molto semplice si riduce a sapere se uno straniero che prima veniva a reclamare la sua proprietà sui prodotti di sua invenzione e col suo marchio, giovandosi del diritto comune della nostra legislazione, abbia ora, in base a questa convenzione, il suo diritto garantito da un patto internazionale.

Ecco la questione semplice; perchè, ripeto, in quanto al principio assolutamente teorico, mi accincio volentieri alle teorie dell'onorevole Indelli espresse nella relazione che io lodai, e a quelle dell'onorevole Panattoni, così come, se invece di vivere noi nel periodo attuale di regolamentarismo fiscale e d'imperio coloniale, fossero in fiore presso i vari Stati i principii di libertà commerciale e di solidarietà internazionale, io mi associerei volentieri all'idea dell'onorevole Caperle. Ora la questione pratica, la questione parlamentare è questa. Noi con questa convenzione veniamo di un tratto a garantire le marche di fabbrica secondo le legislazioni dei propri paesi vincolate da patti internazionali. Ora io domando...

Indelli, relatore. Se mi lascia parlare le spiegherò, è garantito.

Branca. Ascolterò con tutta la deferenza, ma

però parmi che l'onorevole Indelli mi voglia provar troppo.

Indelli, relatore. Adesso le farò vedere se è garantito.

Branca. Tutta la questione si riduce a questo, e su ciò richiamo l'attenzione della Camera. Si tratta con una convenzione di dar forza obbligatoria alle guarentigie date dalle legislazioni dei vari paesi. Si dice: ma voi avete un diritto di reciprocità; ora è precisamente su di questo che io non mi credo garantito, perchè se si garantisce il nostro diritto di reciprocità contro paesi i quali hanno un'industria molto più forte della nostra, non mi pare che si tutelino gli interessi dell'industria italiana.

Sarà un omaggio ad un alto principio di diritto, che io lodo; ma come applicazione ai nostri interessi non lo credo opportuno. Se l'onorevole relatore mi darà delle spiegazioni, io ho detto che mi auguro si possa facilmente trovare un modo per metterci d'accordo. Ma io aspetterò prima a vedere in qual modo, con lo sforzo del suo ingegno, possa provarmi l'utilità per l'Italia di questa convenzione.

E con questo credo di aver anche chiarito l'equivoco in cui l'onorevole Panattoni mi voleva cogliere, mentre, come diceva, la questione è molto semplice, e non è una questione giuridica.

Presidente. Non vi sarebbe più alcun oratore iscritto. Insiste l'onorevole relatore nel chiedere di parlare?

Indelli, relatore. Insisto.

Presidente. Ella insiste, o vuol riservarsi la facoltà di parlare dopo la chiusura della discussione generale?

Indelli, relatore. Io chiedo di parlare anche prima che sia chiusa la discussione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Indelli, relatore. Prima di rispondere a certe considerazioni relative al carattere generale del trattato, procedendo con ordine, comincio dal dileguare qualche dubbio su qualche articolo della convenzione. Questi dubbi furono creati dal modo inesatto come le questioni sono state poste; e me dunque sembra che innanzi tutto bisogna intendersi sulle questioni, se vorremo fare cammino.

In fondo, tutti gli attacchi si sono rivolti all'articolo 10. Che cosa dice quest'articolo? Esso dice che le disposizioni dell'articolo precedente sono applicabili ad esso. Dunque bisogna leggere l'articolo precedente:

“ Art. 6. Tout produit portant illicitement une marque de fabrique ou de commerce, ou un nom

commercial, pourra être saisi à l'importation dans ceux des États de l'Union dans lesquels cette marque ou ce nom commercial ont droit à la protection légale.

“ La saisie aura lieu à la requête, soit du ministère public, soit de la partie intéressée, conformément à la législation intérieure de chaque État. ”

E poi l'articolo 10:

“ Art. 10. Les dispositions de l'article précédent seront applicables à tout produit portant faussement, comme indication de provenance, le nom d'une localité déterminée, lorsque cette indication sera jointe à un nom commercial fictif ou emprunté dans une intention frauduleuse.

“ Est réputé partie intéressée tout fabricant ou commerçant engagé dans la fabrication ou le commerce de ce produit, et établi dans la localité faussement indiquée comme provenance. ”

Ora, o signori, quando si dice: voi create un nuovo reato, si dice cosa che non sta in fatto. Qui non vi è parola di reato, ma si tratta di semplice sequestro della mercanzia. Nell'articolo 9 è detto che questo sequestro è fatto alla dogana, all'*importation*. Cosicché, quanto si è detto in ordine ai nostri commercianti che non accettano la mercanzia se non col battesimo di un nome e provenienza straniera, tutto questo è perfettamente estraneo. La questione che si fece a Parigi fu questa; che si importavano in paesi esteri mercanzie le quali avevano, o una marca falsa, o una provenienza falsa accompagnata da un nome falso.

E badate, o signori, a quel che è detto nell'articolo 10: “ portante un falso nome di provenienza, che fosse congiunto anche ad un nome fittizio, oppure adoperato con un intenzione fraudolenta. ”

Ci vogliono queste due condizioni. Ma ripeto che se portate in Francia i vostri vini, dicendo che sono vini di Borgogna o di Sciampagna, usando anche un nome fittizio, nella dogana francese potranno essere sequestrati a richiesta del pubblico ministero o della parte. Ma nell'interno, signori, nulla è innovato alla nostra legislazione. Quindi intendiamoci bene. Se sono i consumatori italiani che han bisogno di questo battesimo straniero per le vostre mercanzie, sarà sempre applicata la legge italiana, e nulla è alterato allo stato delle cose come è oggi. Volete vedere il primo guadagno che abbiamo fatto col guadagno?

Il trattato dell'unione sarebbe stato sempre stipulato tra gli altri Stati. Cosicché i *ressortissants* di questi paesi nelle importazioni in Italia, potevano continuare nell'antico sistema, se la nostra legislazione non fosse cambiata, e sarebbero

venuti a fare quel che loro piaceva; mentre poi sarebbero state colpite nell'introdurre in quegli stessi paesi le nostre mercanzie che si fossero trovate nelle condizioni dell'articolo 10.

Domando io: potevamo noi rimanere con gli svantaggi senza i vantaggi? Il concetto, o signori, di questa convenzione è stato uno: non alterare in alcuna guisa le nostre leggi interne.

Quindi se voi credete che le mercanzie di fabbrica italiana possano essere vendute e spedite nell'interno con un falso nome di commercio, niente, è alterato, perchè chi vende nell'interno, non passa per le dogane: e l'articolo 10 parla d'*importation* negli Stati stranieri. In forza di esso voi non potete portare a Parigi de' vini che dite di Sciampagna o di Borgogna, e che sono stati fabbricati a Tivoli, e viceversa. Questo abbiamo detto; ma nell'interno nulla è innovato.

Ripeto, se non si accettava questo articolo, gli stranieri facevano ugualmente il trattato di unione; essi sequestravano ugualmente alla loro dogana la nostra mercanzia portante falsamente un nome straniero, e noi alla nostra volta non potevamo colpirli.

Domando io, è possibile una discussione sulla evidenza di questo fatto? Torno a spiegarlo per la terza volta, perchè è necessario intendersi. L'articolo 10 dice questo: che uno Stato di quelli che hanno firmato il trattato di unione, può sequestrare alla dogana, à *l'importation* le mercanzie, le quali portassero una falsa provenienza unita a un falso nome. Ora io dico: questo trattato è fatto tra 20 Stati; noi siamo la 20ª parte; il trattato sarebbe stato fatto ugualmente. Cosicchè è naturale che i francesi avrebbero potuto sequestrare le nostre mercanzie à *l'importation* perchè le leggi interne sono libere. (*Interruzione a bassa voce dell'onorevole Franchetti*)

Sì, onorevole Franchetti. Scusatemi, le loro leggi interne sono libere, come sono libere le nostre.

Franchetti. Non ci aggiunge nè ci toglie nulla questo.

Presidente. Lascino parlare.

Indelli, relatore. Scusatemi, vi torno a dire che nell'interno continuiamo ad esser soggetti alle leggi attuali; non è variato nulla. Se credete che con le leggi attuali voi potete vendere le vostre mercanzie con un falso nome e falso luogo di provenienza, questo lo potete sempre fare.

Sonnino Sidney. Questo peggiora le condizioni.

Indelli, relatore. Onorevole Sonnino, sfido io a dimostrare che questo peggiora. Se la logica è una scienza universale per tutti, io credo questa

dimostrazione così evidente che non abbia bisogno di altri argomenti. Dunque se credete che nell'interno potete continuare a vendere le vostre mercanzie falsando nome e provenienza, questo articolo non vi nuoce. Esso vi dà il diritto che ha la Francia, che ha l'Austria, che hanno gli altri paesi convenuti nella convenzione, di sequestrare alla dogana la mercanzia la quale abbia un nome falsificato. Voi sempre ci sarete stati soggetti. Col firmare la convenzione, noi abbiamo utilmente avuto il contraccambio.

Sonnino Sidney. Bastava una legge interna.

Indelli, relatore. Leggerò la legge interna, contenterò l'onorevole Sonnino, perchè quanto alla legge interna ci siamo arrestati ai preliminari, ma la sostanza non si è letta.

Per ora resta stabilito che la convenzione per questo articolo, come per tutti, non altera la legge interna, perchè in quest'articolo 9 e 10 si parla dell'importazione: à *l'importation*. Nella riunione dei delegati a Parigi, alla quale io ebbi l'onore di prender parte, si voleva aggravare la portata di quest'articolo e si voleva mettere *entrée*, o qualche altra cosa di simile. Ma si considerò che v'era il servizio cumulativo delle ferrovie, al quale non bisognava porre inciampi; e allora si disse à *l'importation*. Più, si volevano colpire i famosi *articles de Paris*, che per mia insistenza son rimasti intatti. Rimane la disposizione per la mercanzia che trovisi nelle condizioni dell'articolo 10.

Se questa mercanzia va nel Belgio o nell'Olanda, è ivi il caso del possibile sequestro; ma nell'interno è applicabile la legge attuale.

Che dunque dice la legge attuale? L'onorevole Prinetti ha parlato delle marche e del nome commerciale. Ora le marche e il nome commerciale sono sempre equiparate tra loro.

Prinetti. Questo l'ho detto.

Indelli, relatore. Ma la legge del 1868 parla anche del nome commerciale esplicitamente, e poi delle marche le cui disposizioni hanno uguale applicazione.

Nell'articolo 5º è detto così:

“ Ferma stante la generale proibizione di usurpare il nome o la firma di una Società o di un individuo, è proibito di appropriarsi la *ditta* commerciale, ovvero l'insegna del negozio, l'emblema caratteristico, la denominazione o titolo di un'Associazione o di un Corpo morale, sieno stranieri, sieno nazionali, ed apporli sopra botteghe, sopra oggetti d'industria o di commercio, o sopra disegni, incisioni ed altre opere d'arte; anche quando

la ditta, l'insegna, l'emblema, la denominazione o titolo non facciano parte di un marchio o segno distintivo, o trovinsi comunque trascritti in conformità della presente legge. »

Poi viene l'articolo 12, sul quale richiamo l'attenzione della Camera, perchè esso è nell'interesse dei consumatori e ha formato oggetto spessissimo di lunghe discussioni presso i tribunali.

L'articolo 12 dice così:

« Sarà punito con multa estensibile a lire 2000, anche quando non siavi danno del terzo (notate: anche quando non vi sia danno del terzo):

1° chi avrà contraffatto un marchio o segno distintivo, e chi ne avrà fatto uso scientemente;

2° chi avrà scientemente messo in circolazione, venduto o introdotto dall'estero, o per uso di commercio, prodotti con marchi o segni contraffatti;

3° chi avrà contravvenuto al disposto degli articoli 3, 5 e 6 della presente legge;

4° chi senza averlo propriamente contraffatto un marchio o segno distintivo, ne avrà fatto una fraudolenta imitazione, o chi avrà fatto uso scientemente di marchio o segno fraudolentemente imitato;

5° chi avrà scientemente posti in circolazione, venduti o introdotti dall'estero, o per uso di commercio, prodotti con marchio o segno fraudolentemente imitato;

6° chi avrà (udite o signori), fatto uso scientemente di marchio o segno, insegna od emblema portante indicazione atta a trarre in inganno il compratore sulla natura del prodotto, o chi avrà venduti prodotti muniti di tali marchi o segni o emblemi. »

Questa è la legislazione nostra, che ci regge oggi, sopra cui si sono fatte molte questioni. Se io vado a comprare una bottiglia di *Champagne*, per esempio, e mi si vende della gazosa, c'è l'articolo 12 che punisce questa frode. Ma qualunque sia lo stato della giurisprudenza e del commercio all'interno, onorevole Branca, esso resta tal quale; non è alterato. Io non voglio entrarvi. È una quistione estranea alla discussione di oggi. Dunque rimane semplicemente quello che io vi ho detto, che l'articolo 10 provvede puramente e semplicemente, come risulta da tutti i verbali delle discussioni....

Prinetti. Chiedo di parlare.

Indelli, relatore... al caso che voi esportiate la vostra merce in altro paese, falsando il nome

del fabbricante e il luogo di provenienza; ivi è che può essere sequestrata, ma nell'interno no. Voi continuerete nell'interno nè più nè meno che sotto l'impero della legge nostra. Vi sia o non vi sia penalità in questa legge, vi possa o non vi possa colpire, quando voi vendete delle mercanzie con un nome e con un insegna estera, questo è affare di tribunali all'interno.

Permettetemi ora, dopo aver esposto lo stato della questione, di fare un passo indietro per fare una rapida corsa sull'origine e il concetto di questa convenzione.

La Camera non ignora che, intorno alla proprietà industriale, vi è stato un movimento scientifico, come ben ricordava l'onorevole Prinetti, in senso vario. Nessuna materia come quella dei brevetti è stata ultimamente argomento di discussioni maggiori; perchè per le marche non se ne fece mai dubbio. E se voi consultate Michèl Chevalier, e quello che si scrisse intorno all'inchiesta fatta per la esposizione di Londra, ed i discorsi di lord Granville intorno ai brevetti d'invenzione, tutto vi dimostrerà una grande agitazione nella scienza.

I brevetti d'invenzione sono, o signori, l'affermazione del diritto dell'inventore; ma è naturale che, come per la proprietà letteraria, vi siano alcuni i quali credono che la Società civile abbia dei diritti maggiori, che non sono quelli individuali; gl'interessi e i diritti collettivi.

Ed io qui, o signori, non voglio parlarvi della storia di questa importante materia, perchè tutti conoscono la lotta tra questi due principî. Siffatto movimento ingenerò dapprima il Congresso di Vienna del 1873, ove intervenne (li ho numerati uno per uno) un numero maggiore di industriali, che non di uomini della scienza.

Il Congresso di Vienna ne determinò un altro a Parigi all'epoca dell'Esposizione, nel 1878. Il Governo italiano si fece rappresentare all'uno ed all'altro da uomini competentissimi. Gli argomenti discussi nel Congresso di Parigi sono riepilogati in questo volume. (*Mostra un volume*) Ivi, tutte le questioni intorno alla proprietà industriale furono discusse. Gli uomini più competenti, come il Renouard, che morì in quell'epoca, e che era stato sempre ritenuto come il Papiniano in questa materia, presero parte al Congresso di Parigi: industriali anche in maggiore numero degli uomini di legge. Ed il Congresso di Parigi finì col formulare un numero di questioni; esso, in una parola, riassunse in un formulario il risultato delle sue discussioni. Questo formulario di discussioni, (non annoierò la Camera col leggerlo) si fermò

particolarmente sul nome commerciale e sul nome di fabbrica, argomento trattato con molta competenza da un mio distinto amico a Parigi, il conte Maillard di Marof, che si occupò persino dei particolari di questa materia, e fu da un Comitato sottoposto ai Governi. Ed il Governo francese allora, per le sollecitazioni di questo Comitato, si rese iniziato in una Conferenza ufficiale. Un ristretto poi di questo formulario fu mandato a tutti i Governi, compreso il nostro. Il Governo italiano vi fece altri studii, che formano volumi di considerazioni, dopo di che gli onorevoli Cairoli e Miceli, quest'ultimo ministro allora di agricoltura, industria e commercio, mi fecero l'onore di invitarmi a rappresentar l'Italia alla Conferenza ufficiale che doveva essere riunita a Parigi.

Per mie condizioni di famiglia io esitai; ma poi partii, e posso assicurare la Camera che nella conferenza (ciò risulta anche dai verbali della conferenza) fui io colui che più mi sono battuto per restringere quanto più era possibile la portata di quello che è oggi l'articolo 10, perchè la corrente contro le frodi del commercio per parte di tutti i rappresentanti d'Europa, degli Stati-Uniti e degli altri Stati d'America, era impetuosa. Io, valorosamente coadiuvato da altri delegati, riuscii a far restringere quell'articolo di legge.

Questa è la storia della convenzione.

A Roma si tornò con una semplice proposta di una convenzione per tutti gli Stati, la quale fu da me rimessa con un lungo rapporto al Ministero d'agricoltura, industria e commercio, presso il quale questa proposta è rimasta allo studio per due anni e mezzo.

Pochi mesi sono, il Governo, senza che io ne abbia nulla saputo, e me ne dolsi, mandò a firmare la convenzione.

Tutto ciò ho voluto dire, perchè si sappia che io non ho fatto che una semplice proposta, che il Governo l'ha studiata per due anni e mezzo, considerando me perfettamente estraneo alla que-

stione. Non mi ha detto nulla quando la convenzione è stata firmata a Parigi; e quindi è affare del Governo e non mio.

Questo dico per mettere in chiaro le cose, come è mia inalterabile abitudine.

Dirò ora all'onorevole Prinetti che la convenzione, dal punto di vista giuridico, aveva un grande scopo ed una grande difficoltà. Lo scopo ve lo dirò dopo. La grande difficoltà consisteva appunto nel divario delle legislazioni. Eh! ce ne voleva perchè una conferenza a Parigi potesse diventare la legislatrice generale di tutti gli Stati, e riformare in una tutta la legislazione industriale. Era impossibile solamente il pensarlo. Bisognava trovare i punti di contatto. E questi punti di contatto per salvaguardare gl'interessi reciproci, io vi dimostrerò che non soltanto furono trovati, ma che sono d'immensa utilità per la nostra vita industriale, e per quella degli altri.

Voci. A lunedì!

Altre voci. A domani! È mezzogiorno.

Indelli, relatore. Essendo tardi, ed essendo debole per salute, io pregherei, se fosse possibile, di rimandare la continuazione della discussione a domani.

Presidente. No, scusi; il giorno in cui questa discussione dovrà continuare, sarà stabilito nella seduta pomeridiana: questa è la pratica costante della Camera.

Voci. Domani! domani!

Presidente. Se Ella, onorevole relatore, non può proseguire il suo discorso, rimanderemo il seguito ad altra seduta da stabilirsi.

La seduta è levata alle 12, 10.

Prof. AVV. LUIGI RAVANI
Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1884 — Tip. della Camera dei Deputati
(Stabilimenti del Fibreno).